

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 25 del 2025

Questo numero mette al centro Statuto del contribuente e contraddittorio: l'articolo di Bullo-De Campo richiama la necessità della partecipazione attiva del contribuente (artt. 6-bis e 7-bis L. n. 212/2000) come vero presidio di legalità. Accanto, un focus sistematico su abuso del diritto, giurisprudenza di legittimità e verifiche fiscali post "Italgomme".

In questo numero:

– Gli approfondimenti –

Ancora qualche ultimo tassello e la "narrazione" della nuova L. n. 212/2000 è quasi pronta: aspetti di riflessione di Alvisè Bullo e Elena De Campo

– L'abuso del diritto tra legge, prassi ministeriale e giurisprudenza di Marco Orlandi

– Giurisprudenza –

– Sopravvenienze attive da sentenza: l'anno di tassazione è quello del deposito, non quello del passaggio in giudicato (a condizione che l'efficacia esecutiva della sentenza non sia sospesa) – Corte Suprema di Cassazione – Sez. V Civile Tributaria – Ordinanza n. 13361 del 20/05/2025

– Riclassamento per microzona: la Cassazione alza l'asticella sulla motivazione degli avvisi – Corte Suprema di Cassazione – Sez. V Civile Tributaria – Ordinanza n. 17352 del 27/06/2025

– Emendabilità, CU/770 contestabili, 730 integrabile e F24 rettificabile: tre Corti di giustizia e un'ordinanza della Cassazione che rafforzano la centralità del rapporto d'imposta

- Emendabilità della dichiarazione e doppia imposizione – C.G.T. II grado Lombardia, Sez. I, Sent. n. 1621 del 03/07/2025
- Emendabilità del 730 – C.G.T. II grado Lombardia, Sez. XIX, Sent. n. 1953 del 29/08/2025.
- Emendabilità in giudizio dei dati CU/770: il contribuente/sostituito può correggere gli errori e contestare le risultanze del sostituto per ottenere l'annullamento o la riduzione della cartella – C.G.T. II grado di Campobasso – Sez. II – Sent. n. 301 dell'08/08/2025

– Prassi –

– Contributi in conto impianti ai professionisti e principio di onnicomprensività: riduzione del costo fiscalmente riconosciuto se contestuali; sopravvenienza attiva e rideterminazione delle quote di ammortamento se il contributo arriva in periodi d'imposta successivi – Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 277 del 03/11/2025

– Le verifiche fiscali all'indomani della sentenza "Italgomme": il nuovo articolo 12 dello Statuto del Contribuente – Documento di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 12/11/2025

Contributi in conto impianti ai professionisti e principio di onnicomprensività:

riduzione del costo fiscalmente riconosciuto se contestuali; sopravvenienza attiva e rideterminazione delle quote di ammortamento se il contributo arriva in periodi d'imposta successivi

Con la risposta ad interpello n. 277 del 3 novembre 2025, l'Agenzia delle entrate fornisce i primi chiarimenti sull'applicazione del principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito di lavoro autonomo. In estrema sintesi, la risposta allinea la gestione dei contributi in conto impianti dei professionisti al predetto principio: riduzione del costo se c'è contestualità; sopravvenienza attiva e rimodulazione degli ammortamenti se il contributo arriva in periodi d'imposta successivi.

Associazioni professionali: gli interessi attivi di conto corrente restano redditi di

**capitale con ritenuta a
titolo d'imposta; il premio
di assicurazione
professionale riaddebitato ai
coassicurati è fiscalmente
neutro salvo la quota rimasta
a carico; il differenziale
tra valore nominale e costo
di acquisto dei bonus edilizi
entra nel reddito di lavoro
autonomo 2024 per effetto del
principio di
onnicomprendività, con costo
rilevante per cassa
all'acquisto e valore
nominale imponibile all'atto
dell'utilizzo in
compensazione**

La Risposta ad interpello n. 171 del 2025 affronta tre profili
distinti, ma accomunati dall'impatto della riforma del reddito

di lavoro autonomo introdotta dal D.Lgs. n. 192/2024: la qualificazione fiscale degli interessi attivi su conto corrente dell'associazione, il trattamento del premio di assicurazione professionale pagato unitariamente e poi riaddebitato pro quota ai singoli assicurati, nonché la rilevanza del differenziale positivo derivante dall'acquisto di crediti d'imposta da bonus edilizi a un prezzo inferiore al valore nominale. L'Agenzia delle entrate muove dall'equiparazione delle associazioni professionali alle società semplici ex articolo 5, comma 3, lettera c), TUIR e ricorda che il relativo reddito complessivo è dato dalla sommatoria delle diverse categorie reddituali individuate in base alla rispettiva fonte di produzione.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 35/36 del 2024

In questo numero:

Speciale – “D.Lgs. Redditi” – Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)

– La “mappa” di tutti gli articoli del D.P.R. n. 917/86, aggiornati con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024

– Tutte le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024 nel regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)

– L'analisi normativa

Articolo per articolo, tutte le modifiche

– Il testo del Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, recante: «Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-

IRES)»

Testo coordinato con le norme richiamate o modificate

Revisione IRPEF E IRES, il Decreto Legislativo in Gazzetta

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024, l'atteso Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, recante: «Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)».

Il decreto legislativo, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce una complessiva revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES). Il testo ha ottenuto l'intesa in sede di Conferenza unificata e tiene conto dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

Link al testo del Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, recante: «Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)». In Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024

Vedi anche: Riforma Fiscale. Trasmesso alle Commissioni parlamentari lo schema di D.Lgs. per la revisione del regime impositivo dei redditi

Cdm. Approvato il decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES) | Commercialisti: “grande soddisfazione per via libera a norma su aggregazioni”

Il Consiglio dei Ministri di martedì 3 dicembre 2024 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce una complessiva revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES). Il testo ha ottenuto l'intesa in sede di Conferenza unificata e tiene conto dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

Riforma Fiscale. TrasMESSO alle Commissioni parlamentari lo schema di D.Lgs. per la

revisione del regime impositivo dei redditi

Trasmesso l'11 ottobre 2024, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 30 aprile 2024, recante «Schema di decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi (218)».

Nella trasmissione il Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi – Presidenza del Consiglio dei Ministri -, ha evidenziato l'urgenza dell'approvazione del provvedimento definitivo, in ragione della necessità di consentire che siano effettuati in tempo utile gli adeguamenti conseguenti l'introduzione delle nuove previsioni in tema di redditi d'impresa di cui al titolo II, Capo I che, a norma dell'articolo 13, si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (artt. 9, 10 e 11, commi 1 e 2) e quanto alle norme sul riallineamento (11, comma 3 e 12) alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024.